



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LANCIANO

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei sigg. magistrati:

Dott. Chiara D'Alfonso	Presidente
Dott. Cristina Di Stefano	Giudice
Dott. Martina De Marchi	Giudice rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento **N. 33 /33-1/ 2026 P.U.**

Letti gli atti della procedura per l'apertura della liquidazione controllata ex artt. 268 e ss. CCII, instaurata su ricorso depositato in data 1 giugno 2026 e integrazione del giorno 8 luglio 2026 dalla parte **MASSIMO DI GIULIO** (C.F. DGLMSM81M19E435M) nato a Lanciano il 19.08.1981 e residente in Lanciano, Via Corrado Marciani n. 23 int. 2 rappresentato e difeso dall'avv. MARIA GRAZIA PICCININI (PCCMGR57A50E435G); vista la documentazione prodotta;
vista la relazione particolareggiata redatta dall'OCC dott. Jhonny Di Nucci e il provvedimento del 29.06.2026 con il quale sono stati richiesti chiarimenti ed integrazioni istruttorie;
vista la relazione integrativa depositata dal gestore in data 08.07.2026;
ritenuto di non fissare preliminarmente udienza, trattandosi di procedura instaurata direttamente dal debitore ai sensi dell'art. 268 CCII;

ritenuto che sussistono i presupposti per l'apertura della liquidazione controllata, in quanto:

- sussiste la competenza di questo Tribunale ai sensi dell'art. 27 CCII;
- il ricorrente è soggetto non assoggettabile alla liquidazione giudiziale né ad altre procedure concorsuali maggiori;
- sussiste una situazione di sovraindebitamento derivante da esposizioni prevalentemente tributarie;
- il ricorrente risulta attualmente lavoratore dipendente con reddito netto mensile pari ad euro 1.279,40;
- il patrimonio immobiliare risulta assente e l'attivo appare limitato ai beni mobili e alle eventuali eccedenze reddituali future;
- l'OCC ha espresso giudizio positivo sulla completezza e attendibilità della documentazione prodotta;
- non risultano cause ostative all'apertura della procedura ai sensi degli artt. 268, 269 e 270 CCII, restando riservata alla fase finale della procedura ogni valutazione concernente i presupposti soggettivi richiesti per l'eventuale concessione dell'esdebitazione;

Sulla situazione economica e patrimoniale

Dalla relazione OCC emerge che il debitore ha partecipato ad impresa familiare sino al settembre 2023 e che successivamente ha instaurato un rapporto di lavoro dipendente presso la medesima realtà economica.

La posizione debitoria è costituita prevalentemente da debiti tributari vantati dall'Agenzia delle Entrate Riscossione e dall'Agenzia delle Entrate.

Il passivo complessivo indicato dal gestore ammonta ad euro **62.092,16**, come da seguente prospetto riepilogativo, salva ogni verifica in sede di formazione dello stato passivo e salva la diversa qualificazione dei crediti secondo la disciplina concorsuale applicabile.

Creditore	Importo
OCC / Gestore della crisi	€ 2.056,04
Agenzia delle Entrate Riscossione	€ 52.650,53
Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Chieti	€ 2.212,25
Regione Abruzzo	€ 1.193,45
ICA Lanciano	€ 594,00
Avv. Maria Grazia Piccinini	€ 3.385,89
Totale	€ 62.092,16

Il debitore non risulta proprietario di beni immobili, mentre risulta la disponibilità di un'autovettura targata EX473YF e di un conto corrente destinato all'accredito degli emolumenti da lavoro dipendente.

Dalla documentazione prodotta emerge inoltre un fabbisogno mensile dichiarato pari ad euro 1.245,00, comprensivo del canone di locazione dell'abitazione.

Sulla richiesta di integrazioni

Con decreto del 29 giugno 2026 il Giudice delegato ha richiesto chiarimenti in ordine:

- all'attività economica svolta dal debitore;
- alla cessazione della partecipazione nell'impresa familiare;
- alla sostenibilità delle obbligazioni al momento della loro insorgenza;
- al carattere episodico o sistematico dell'inadempimento tributario;
- alla composizione del nucleo familiare;
- ai profili di diligenza nella formazione dell'indebitamento.

La relazione integrativa depositata dal gestore ha fornito i chiarimenti richiesti, allegando la visura storica dell'impresa familiare, la scrittura di scioglimento della stessa, le dichiarazioni del debitore e la documentazione relativa al nucleo familiare.

Il gestore ha chiarito che l'impresa familiare è stata costituita il 5 luglio 2002 e sciolta il 12 settembre 2023 e che il successivo passaggio ad un rapporto di lavoro dipendente è stato determinato dall'esigenza di conseguire maggiore stabilità reddituale e di interrompere il progressivo aggravamento della posizione fiscale personale del ricorrente.

Sulla condotta del debitore e sui profili rilevanti ai fini della futura esdebitazione

Dalla documentazione acquisita e dalle integrazioni richieste al gestore emerge che la posizione debitoria del ricorrente è costituita prevalentemente da debiti di natura tributaria maturati nel corso di più annualità fiscali. Il gestore ha espressamente evidenziato come il mancato pagamento degli obblighi fiscali abbia avuto carattere sistematico e protratto nel tempo, con progressivo accumulo dell'esposizione debitoria verso l'Erario. La relazione integrativa ha altresì precisato che il debitore ha continuato a svolgere attività lavorativa, ha presentato nel tempo plurime istanze di rateizzazione ed ha fatto ricorso agli strumenti di definizione agevolata previsti dall'ordinamento, senza che siano emerse condotte distrattive o fraudolente in danno dei creditori.

Le integrazioni fornite consentono di ritenere sufficientemente chiarite, ai fini dell'accesso alla procedura richiesta, le modalità di formazione dell'indebitamento, la situazione reddituale e patrimoniale del ricorrente e le ragioni del progressivo aggravamento della sua esposizione debitoria. Dalla documentazione prodotta emerge, in particolare, che il debitore ha partecipato sino al settembre 2023 ad impresa familiare successivamente sciolta ed ha quindi instaurato un rapporto di lavoro dipendente, allegando il gestore le ragioni economiche sottese a tale modifica dell'assetto lavorativo.

Occorre tuttavia evidenziare che la presente decisione ha ad oggetto esclusivamente la verifica dei presupposti richiesti dagli artt. 268 e ss. CCII per l'apertura della liquidazione controllata e non comporta alcuna valutazione definitiva in ordine alla successiva concedibilità del beneficio dell'esdebitazione.

Resta pertanto impregiudicato ogni apprezzamento che dovrà essere svolto all'esito della procedura con riguardo alla condotta complessivamente tenuta dal debitore, alla gestione degli obblighi tributari nel periodo di formazione dell'indebitamento e all'eventuale rilevanza, ai fini della disciplina dell'esdebitazione, della reiterata omissione dei versamenti fiscali e della verifica circa la diligente assunzione e gestione delle relative obbligazioni.

In tale prospettiva, la natura sistematica e pluriennale dell'inadempimento tributario, pur non precludendo allo stato l'apertura della liquidazione controllata, costituisce elemento che potrà essere oggetto di specifica valutazione nella successiva fase della procedura, unitamente a tutti gli ulteriori elementi che emergeranno nel corso della liquidazione.

Sull'attivo acquisibile

Dalla relazione OCC emerge la possibilità di acquisire attivo distribuibile ai creditori mediante la gestione delle eventuali eccedenze reddituali e delle ulteriori utilità che dovessero sopravvenire nel corso della procedura.

Alla data odierna il debitore risulta essere lavoratore dipendente del datore **“DIEMME IMPIANTI DI DONATO DI GIULIO”** con contratto iniziato in data 22/08/2023, l'ultima dichiarazione dei redditi presentata è il modello 730/2025 anno d'imposta 2024, unico reddito quello da lavoro dipendente Euro 19.547,00 e prevede di destinare ai creditori euro 370,00 mensili per n. 36 mesi complessivi.

La concreta determinazione delle somme necessarie al mantenimento del debitore dovrà essere effettuata dal Giudice Delegato, previa acquisizione della documentazione giustificativa delle spese e previo parere del liquidatore, secondo quanto previsto dall'art. 268, comma 4, lett. b), CCII.

Rilevato che l'apertura della liquidazione controllata comporta l'improcedibilità delle azioni esecutive individuali pendenti sui beni compresi nel patrimonio di liquidazione, ivi inclusi i pignoramenti presso terzi anteriormente iniziati, con conseguente impossibilità per i terzi pignorati di procedere al pagamento in favore del creditore procedente e attrazione delle somme vincolate nella gestione concorsuale.

Va inoltre rilevato che, secondo l'interpretazione costituzionalmente orientata della disciplina del sovraindebitamento, come chiarita dalla Corte costituzionale (sent. n. 65/2022), l'apertura di una procedura concorsuale comporta l'interruzione dei pagamenti futuri anche nei casi in cui sia già intervenuta ordinanza di assegnazione nell'ambito di un pignoramento presso terzi, dovendo i flussi successivi confluire nella gestione concorsuale nel rispetto della par condicio creditorum.

Osservato che la liquidazione del compenso del gestore della crisi e del liquidatore, ove si tratti del medesimo soggetto, avviene in maniera unitaria ad opera del Giudice Delegato (art. 275, 3° comma, CCII) ed ha quale base di calcolo l'attivo messo a disposizione dei creditori, con esclusione quindi della parte di reddito trattenuta dal ricorrente per il suo mantenimento (art. 268, 4° comma lett. B, CCII), con la conseguenza che l'importo finale liquidato dal Giudice Delegato potrà anche essere inferiore all'importo eventualmente concordato con l'OCC in occasione del conferimento dell'incarico, perché commisurato all'importo attivo effettivamente liquidato e non alla mera stima del valore dell'attivo;

stante l'unicità del compenso fra OCC e liquidatore, da liquidarsi a fine procedura, non dovrà essere incluso alcun compenso dell'OCC nello stato passivo a favore degli altri creditori.

Ricordato che, ai sensi dell'art. 6 CCII, l'unico credito avente natura prededucibile è quello vantato dal OCC/liquidatore e non anche quello del professionista legale o di altre figure professionali che assistono il debitore (e lo stato passivo approvato dal liquidatore dovrà necessariamente recepire tale disposizione legislativa, nonostante la diversa indicazione contenuta nella relazione particolareggiata dell'OCC e/o nel ricorso introduttivo);

inoltre il compenso riconoscibile al legale andrà necessariamente limitato alla misura prevista dal DM 147/2022 sui compensi professionali relativi ai procedimenti per la dichiarazione di fallimento (avendo quale base di calcolo il presumibile attivo ricavabile dalla procedura), stante la identità di funzione svolta dalla procedura di liquidazione controllata e tenuto conto del grado di complessità della procedura; infine, il compenso riconoscibile all'eventuale consulente o advisor finanziario dovrà essere in ogni caso parametrato all'attività che in concreto risulti essere stata svolta in favore della ricorrente e alla complessità della procedura, tenuto conto che l'onere di verifica della situazione economica della debitrice, delle soluzioni da adottare e della documentazione necessaria incombe sull'OCC.

Ritenuto pertanto che risultino integrati i presupposti soggettivi ed oggettivi richiesti dagli artt. 268 e ss. CCII per l'apertura della liquidazione controllata.

P.Q.M.

visti gli artt. 268, 269 e 270 CCII,

DICHIARA

l'apertura della procedura di liquidazione controllata di **Massimo Di Giulio** (C.F. DGLMSM81M19E435M).

NOMINA

Giudice Delegato la dott.ssa Chiara D'Alfonso.

NOMINA

liquidatore il dott. Jhonny Di Nucci, già gestore nominato dall'OCC.

ORDINA

al debitore il deposito entro sette giorni delle scritture contabili e fiscali eventualmente esistenti nonché dell'elenco aggiornato dei creditori.

ASSEGNA

ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di novanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, dovranno trasmettere al liquidatore le domande di restituzione, rivendicazione o ammissione al passivo ai sensi dell'art. 201 CCII.

ORDINA

la consegna o il rilascio dei beni compresi nel patrimonio di liquidazione.

AUTORIZZA

il liquidatore agli accessi alle banche dati e agli adempimenti previsti dagli artt. 155-quater e ss. disp. att. c.p.c. nonché dagli artt. 270 e ss. CCII.

DISPONE

che il liquidatore, al fine di consentire al debitore di provvedere a versare una quota dello stipendio o pensione:

- trattenga, da subito, quanto indicato nella parte motiva (€ 370,00) quale quota mensile di reddito/pensione che può essere messo dal ricorrente a disposizione dei creditori in quanto eccedente i bisogni familiari;
- chieda nel più breve termine possibile al giudice delegato di determinare in via definitiva le somme necessarie al mantenimento del debitore e della sua famiglia, informandolo al contempo delle attività già compiute, e fornendo nell'istanza i seguenti elementi valutativi: : I) esatta composizione del nucleo familiare del debitore, dei redditi nel complesso percepiti dalla famiglia, delle spese in concreto necessarie per il sostentamento del nucleo (le spese, specie se periodiche, dovranno essere per quanto possibile documentate); II) computo degli importi stipendiali e pensionistici astrattamente suscettibili di aggressione secondo le regole del c.p.c.; III) dettaglio dell'ammontare necessario ai fini del mantenimento del debitore e della sua famiglia, con proprio parere in merito;

DISPONE

che la presente sentenza sia notificata al debitore e comunicata al liquidatore e che, a cura di quest'ultimo, sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione

DISPONE

l'inserimento della sentenza nel sito internet del Tribunale di Lanciano, a cura del liquidatore. Nel caso in cui il debitore svolga attività d'impresa, la pubblicazione è altresì effettuata presso il registro delle imprese;

ORDINA

la trascrizione del presente decreto, a cura del liquidatore, alla Conservatoria RR.II. territorialmente competente, in relazione ai beni immobili ricompresi nel piano di liquidazione, e al PRA territorialmente competente, in relazione alle autovetture ricomprese nel piano di liquidazione;

AVVERTE

che per effetto di questa sentenza:

- a) a norma dell'art. 150 CCII, richiamato dall'art. 270, comma 5, CCII, **non possono essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;**
- b) a norma dell'art. 277 CCII, i creditori con causa o titolo posteriore alla pubblicazione della presente sentenza non possono procedere iniziare o proseguire azioni cautelari o esecutive sui beni oggetto di liquidazione;
- c) a norma dell'art. 151 CCII, richiamato dall'art. 270, comma 5, CCII, ogni credito, anche se munito di diritto di prelazione o prededucibile, nonché ogni diritto reale o personale, mobiliare o immobiliare, deve essere accertato secondo le norme stabilite dal capo III del titolo V del CCI, salvo diverse disposizioni della legge;
- d) a norma dell'art. 143 CCII, richiamato dall'art. 270, comma 5, CCII, le controversie in corso relative a rapporti patrimoniali compresi nella liquidazione sono interrotte di diritto dalla pronuncia della presente sentenza;

DETERMINA

in € 2.000,00 la misura del mantenimento mensile per il ricorrente e nucleo familiare ai sensi dell'art. 268, comma 3, lett. b), CCII;

DISPONE

che a cura della Cancelleria la presente sentenza sia notificata al debitore e comunicata al liquidatore e, a cura di quest'ultimo, sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.

Lanciano, lì 22 luglio 2026

Il Presidente rel
dott.ssa Chiara D'Alfonso